

Allegato "B" al n. 78216/22866 di rep.

S T A T U T O

Art. 1) E' costituita una società per azioni con la denominazione

G.R.E. Grossisti Riuniti Elettrodomestici S.p.A.
in breve G.R.E. S.p.A.

Art. 2) L'attività economica di impresa che costituisce l'oggetto della Società è l'esercizio, diretto e/o indiretto anche tramite società controllate, in Italia e all'Estero, delle seguenti attività:

- a) - il commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche via internet, anche quale Commissionaria, Agente o rappresentate, di articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva, materiale accessorio, materiale elettrico e comunque tutto quanto già contenuto nelle tabelle merceologiche 12^e e 14^e del D.M. n. 375 del 4/8/1988;
- b) - ricerche, indagini di mercato, campagne pubblicitarie e promozionali per conto proprio e/o di terzi e consulenza commerciale nei settori suddetti; il tutto con esclusione di ogni attività riservata per legge agli iscritti in Albi Professionali.

La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine alle attività sociali tutte sopra indicate sub a e sub b ed anche assumere in via non prevalente, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 codice civile e senza esercizio di detta attività nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere e compiere tutte le operazioni mobiliari o immobiliari, commerciali o finanziarie utili od opportune al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti delle leggi vigenti e, in particolare, delle leggi 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1 e del D.L. 3 maggio 1991 n. 143 convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive leggi di modifica; potrà altresì compravendere anche beni futuri ed effettuare operazioni di leasing come utilizzatore diretto o come concedente attraverso società controllate e/o collegate. La Società potrà concedere fidejussioni anche gratuite, avalli e ipoteche anche a garanzia di obbligazioni di terzi; potrà chiedere, prestando le garanzie fissate dagli Istituti di Credito e/o dagli enti e/o società eroganti, mutui, antici-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-10-2016

G.R.E. GROSSISTI RIUNITI ELETTRODOMESTICI S.P.A. ...
Codice fiscale: 11582600158

pazioni e finanziamenti di ogni tipo, anche con le agevolazioni previste dalle leggi speciali.

Art. 3) La società ha sede in Milano.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 *ter* disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Art. 4) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ove nominato, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende essere a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla società eventuali variazioni di domicilio.

Art. 5) La durata della società è fissata fino al 30 giugno 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata.

CAPITALE E SOCI

Art. 6) Il capitale sociale è di euro 4.350.000,00 (quattromilioni trecentocinquantamila virgola zero zero) diviso in n.ro 3.000 (tremila) azioni da euro 1.450,00 (mille quattrocentocinquanta virgola zero zero) ciascuna di valore nominale.

La società potrà ricevere dai soci finanziamenti, anche infruttiferi di interessi, e versamenti in conto capitale, con o senza obbligo di rimborso, alle condizioni previste dalle norme in vigore al momento di effettuazione di tali operazioni.

Art. 7) Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione degli azionisti anche con conferimenti in natura o crediti, ed anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni precedentemente emesse ed anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

Art. 7 bis) E' vietata la costituzione di usufrutto o di pegno sulle azioni né queste ultime possono essere oggetto di riporto. Le azioni non sono trasferibili per atti a titolo gratuito e la loro trasferibilità per atti a titolo oneroso è sottoposta a diritto di prelazione a favore degli altri Soci secondo le condizioni che seguono.

Qualora un socio intenda alienare a titolo oneroso a terzi tutte o parte delle proprie azioni e/o i diritti

di opzione spettanti alle azioni suddette, dovrà previamente farne offerta agli altri Soci secondo le disposizioni seguenti:

a) il Socio dovrà informare per iscritto del proprio intendimento il Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il valore delle azioni offerte e/o dei diritti offerti, il nominativo dell'acquirente, il prezzo richiesto e le altre condizioni di vendita. Questi ne informerà a sua volta, sempre per iscritto tutti gli altri Soci entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'offerente.

b) Gli altri Soci hanno diritto di prelazione, in proporzione della partecipazione da ciascuno di essi posseduta nella Società, per l'acquisto di tutte le azioni offerte e/o di tutti i diritti offerti.

Allo scopo, i Soci interessati all'acquisto dovranno entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente di cui alla lettera (a), significare all'offerente di voler esercitare la prelazione, specificando a quale prezzo.

c) Qualora nel termine di cui alla lettera (b) non venisse trasmessa la significazione predetta relativamente alla totalità delle azioni e/o dei diritti offerti, ossia se il diritto di prelazione non fosse esercitato da alcuno o lo fosse solo per una parte delle azioni e/o dei diritti di opzione offerti, l'offerente potrà alienarli al nominativo che avrà comunicato purché al prezzo non inferiore a quello indicato nella comunicazione di cui alla lettera (a), entro i successivi sessanta giorni.

Decorso tale ultimo termine senza che l'alienazione sia perfezionata, l'offerente - ove ritenesse di non rinunciare all'alienazione - dovrà nuovamente dare corso alla procedura di cui alle lettere che precedono.

d) Qualora, invece nel termine di cui alla lettera (b) venisse trasmessa la predetta significazione relativamente alla totalità delle azioni e/o dei diritti offerti ed il Socio offerente e/o gli altri Soci (o l'altro Socio) che abbiano esercitato il diritto di prelazione non si accordassero sul prezzo della compravendita entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera (b), il prezzo tra le parti dissenzienti sarà determinato da uno stimatore nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Milano.

Detto stimatore determinerà il prezzo delle azioni e/o i diritti d'opzione sulla base del netto patrimoniale della Società, attribuendo l'appropriato valore

di mercato alla data dell'offerta di vendita ai singoli cespiti, escluse le partecipazioni in altre società od enti il cui valore sarà quello esposto nell'ultimo bilancio sociale approvato dall'assemblea: ciò alla stregua di tutti gli opportuni dati che potranno essere forniti dalle parti e dalla Società.

L'estimatore agirà quale comune mandatario delle parti, e dovrà rendere la sua determinazione, avente natura transattiva e contrattuale, anche relativamente alle spese della procedura (fermo quanto oltre sub e) entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.

e) Il trasferimento dovrà essere effettuato contemporaneamente per tutte le azioni e/o per tutti i diritti offerti entro quindici giorni da quello in cui le parti avranno raggiunto l'accordo sul prezzo, od in cui l'estimatore avrà comunicato alle parti il prezzo da esso determinato.

Ove ciò non avvenisse per inadempimento di taluno degli esercenti la prelazione, il/i restante/i avrà/avranno facoltà di sostituirsi ad esso/i in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni.

In difetto, e comunque in ogni caso in cui nel predetto termine non seguisse il pagamento per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti, il Socio offerente avrà facoltà di alienare tutte le azioni e/o tutti i diritti offerti al nominativo che avrà comunicato purché a un prezzo non inferiore ed a condizioni di vendita non diverse da quelle - secondo il caso - su cui i Soci avranno raggiunto un nuovo accordo o da quelle indicate dall'estimatore, di cui alla lettera (d), entro i successivi sessanta giorni. In tale caso, le spese della stima saranno a carico dei soci inadempienti.

Si applica quanto previsto all'ultimo comma della lettera (c).

Ove, per converso, il trasferimento non si perfezionasse, in tutto od in parte, per inadempimento dell'offerente, gli esercenti la prelazione avranno facoltà di ottenere l'esecuzione della compravendita ovvero di recedere dalla prelazione; ma l'offerente in tale secondo caso non potrà alienare a terzi le azioni e/o i diritti già offerti e non trasferiti, né offrirli nuovamente in vendita a un terzo prima di dodici mesi, in tal caso dando corso ex novo alla procedura di cui alle lettere che precedono.

Le spese della stima saranno a carico del socio offerente nel caso di recesso degli altri Soci; e saranno suddivise a metà tra il Socio offerente, da un lato, e tutti i Soci esercenti la prelazione, dall'altro, in

caso di esecuzione della compravendita.

f) La succitata clausola di prelazione si applica anche nel caso di trasferimento di proprietà delle azioni e/o diritti che possano derivare da permuta, conferimento, dazione in pagamento o per effetto di espropriazione forzata o di procedure concorsuali. In questi ultimi casi si applicheranno il prezzo e le condizioni fissate o omologate dall'organo competente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale organo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, su richiesta della parte più diligente.

f bis) La presente clausola di prelazione non si applica in caso di trasferimento delle azioni a favore della Società e/o di altri soci.

g) Nessun trasferimento operato e nessun vincolo opposto in violazione del presente articolo avrà effetto nei confronti della Società, né potrà ottenersene l'annotazione sui libri sociali.

Art. 8) Il diritto di recesso è riconosciuto ai soci nelle sole ipotesi previste per legge e non compete in caso di proroga della società o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Nella determinazione del valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437 *ter* codice civile, gli elementi dell'attivo del bilancio alla voce "partecipazioni" non possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dall'ultimo bilancio della Società approvato dalla assemblea soci.

ASSEMBLEE

Art. 9) L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita rappresenta la totalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto obbligano tutti gli azionisti anche non presenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

Art. 10) Ciascuna azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 codice civile.

Le azioni eccedenti il 12,5% del capitale sociale facenti capo al medesimo soggetto (o a soggetti parti di un medesimo gruppo) non attribuiscono diritto di voto. Le azioni eccedenti il limite non saranno quindi computate nel quorum deliberativo, mentre il quorum costitutivo sarà calcolato tenendo conto dell'intero capitale sociale.

Art. 11) L'assemblea degli azionisti è ordinaria o straordinaria secondo la Legge. Può essere convocata ovunque in Italia, anche fuori della sede sociale. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2364 Codice Civile il bilancio potrà essere approvato nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 12) L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione, quindici giorni prima dell'assemblea, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 ore".

In deroga al disposto del comma precedente, fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento l'avviso può essere comunicato ai soci e ai sindaci, alternativamente:

- a) con telegramma o lettera raccomandata dagli stessi ricevuti almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea;
- b) con lettera semplice, fax o messaggio di posta elettronica.

In tali casi i predetti soggetti dovranno confermare per iscritto alla Società, anche con lo stesso mezzo e comunque entro la data fissata per l'adunanza, di avere ricevuto la convocazione entro il termine di cui alla precedente lettera a).

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 13) Ciascun azionista può, mediante delega scrit-

ta, farsi rappresentare all'assemblea da altro socio, ma non da terzi. Nessuno può rappresentare in assemblea più di tre azionisti.

In caso di intestazione delle azioni a società fiduciaria, regolarmente autorizzata all'esercizio della propria attività ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modifiche e integrazioni, quest'ultima potrà attribuire deleghe per la partecipazione alle assemblee dei soci solamente ad azionisti fiduciari, fermi i limiti nella raccolta delle deleghe di cui al comma precedente.

Art. 14) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato, se nominati, o - in assenza anche di questi ultimi - da persona nominata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'assemblea e la presenza del *quorum* deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito. L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche non socio; la nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 15) L'assemblea ordinaria in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente, anche per la nomina delle cariche sociali, a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione essa è, invece, regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera validamente, anche per la nomina alle cariche sociali, a maggioranza assoluta.

Sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole del 70% (settanta per cento) del capitale con diritto di voto per deliberare sulle autorizzazioni per il compimento di atti degli amministratori di cui al successivo art. 22).

Art. 16) L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione essa, invece, è regolarmente costituita validamente con la presenza di tanti soci

che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole del 70% (settanta per cento) del capitale con diritto di voto per le decisioni relative ai seguenti argomenti:

- trasformazione della Società;
- fusioni;
- scissioni;
- modifiche dello statuto concernenti il diritto di voto o di partecipazione agli utili.

Art. 17) Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale da trascrivere in apposito libro. I verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge il verbale è redatto da Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 18) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a sette, anche non soci, come sarà stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori vengono nominati per un periodo di tre esercizi e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio del terzo esercizio in cui sono in carica.

Qualora la maggioranza degli Amministratori venga a cessare dalla carica per dimissioni o per qualunque altra ragione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere immediatamente convocata, a cura del Collegio Sindacale, una assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, confermato per il resto il disposto di cui al I comma dell'art. 2386 Codice Civile.

Oltre alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ., si stabiliscono per gli amministratori i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ai sensi dell'art. 2387 cod. civ.: non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, (i) chi è socio e/o amministratore di società soggetta a procedure concorsuali; (ii) chi - in proprio e/o come amministratore di altre società o enti - risulta formalmente indagato o è stato condannato per reati di tipo bancario, commerciale, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica nonché
in materia valutaria e tributaria.

~~Art. 18) bis (A) La nomina degli Amministratori avverrà, salvo diversa determinazione assunta all'unanimità dei Soci rappresentanti l'intero capitale sociale, sulla base di liste presentate dagli azionisti, ai sensi dei successivi commi, nelle quali il numero dei candidati non potrà essere superiore a sette. Tali candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.~~

~~Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.~~

~~Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.~~

~~Avranno il diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.~~

~~Ogni azionista potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista, fermo restando che i Soci appartenenti a un medesimo gruppo (intendendosi per tale la società controllante, le società controllate direttamente o indirettamente da quest'ultima e le società tra loro collegate ex art. 2359 del codice civile) potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista.~~

~~Unitamente alle liste, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza.~~

~~Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.~~

~~(B) Ogni avente diritto di voto potrà votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista.~~

~~(C) Nel caso in cui venga votata una sola lista, da tale lista saranno tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere.~~

~~(D) Nel caso siano presentate due o più liste si procederà come segue.~~

~~I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro etc., secondo~~

~~il numero degli Amministratori da eleggere. I quozien-
ti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai
candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine
dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti co-
si attribuiti ai candidati delle varie liste verranno
disposti in un'unica graduatoria decrescente e risul-
teranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti
più elevati, restando comunque inteso che da ciascuna
lista potrà essere tratto un solo Amministratore.
In caso di parità di quozienti per l'ultimo Ammini-
stratore da eleggere, sarà preferito quello della li-
sta che abbia ottenuto in assoluto il maggior numero
di voti e, a parità di voti, verrà scelto a sorteggio.
(E) Nel caso in cui il numero degli Amministratori co-
si eletti sia inferiore al numero di Amministratori da
nominare, i rimanenti Amministratori saranno nominati
dall'Assemblea a maggioranza assoluta.
(F) Nel caso in cui non venga presentata nessuna lista
l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.~~

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi
abbia già provveduto l'Assemblea, eleggerà fra i suoi
membri un Presidente e un Vice Presidente, autorizzato
alle veci del Presidente e, se lo riterrà del caso uno
o più Amministratori Delegati cui potrà delegare parte
o tutti i suoi poteri, salvi i soli limiti di legge,
ovvero un comitato esecutivo composto da alcuni dei
suoi membri, determinando i limiti della delega e dei
poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Ammi-
nistrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei
mesi.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il po-
tere di controllo e di avocare a sé operazioni rien-
tranti nella delega, oltre che il potere di revocare
le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al pro-
prio interno Comitati o Commissioni, delegando ad es-
si, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attri-
buendo funzioni consultive o di coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione può pure nominare un
Segretario, anche all'infuori dei suoi membri ed anche
non azionista.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
Collegio dei Sindaci, può stabilire nella forma che
riterrà più conveniente, gli emolumenti da corrispon-
dere al Presidente, al o ai Vice Presidenti, al o agli
Amministratori Delegati (art. 2398 codice civile III°
comma).

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente, un Vice Presidente o un Amministratore Delegato lo ritenga necessario.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo, almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione di quanto per legge sia deferito alla competenza inderogabile dell'assemblea e ad eccezione delle seguenti operazioni, per le quali deve essere preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria che delibera con

il *quorum* qualificato di cui al precedente art. 15, terzo comma:

- a) cessione di partecipazioni, alienazione o concessione in affitto di aziende o di rami d'azienda;
- b) esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società Trony S.r.l. e Sinergy S.r.l., limitatamente alle assemblee delle società medesime aventi ad oggetto: (i) il gradimento e/o diniego all'ingresso di nuovi soci terzi nelle società stesse; (ii) l'autorizzazione alla cessione del marchio "SINERGY SOLUZIONI & VANTAGGI"; (iii) l'autorizzazione alla cessione del marchio "TRONY";
- c) acquisto e/o alienazione di beni immobili;
- d) costituzione, modifica, alienazione e acquisto di diritti reali su beni immobili;
- e) iscrizione di ipoteche su beni immobili.

Art. 23) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono richiesti la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole palese della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Art. 24) I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto alla rifusione delle spese sostenute per l'adempimento del loro mandato. Potrà, inoltre, essere assegnato agli stessi, salvo e confermato quanto detto al precedente art. 19 ultimo comma, un emolumento annuo fissato dall'Assemblea o compensi a carattere straordinario o periodico, anche proporzionalmente agli utili.

L'emolumento fisso resterà invariato fino a nuova diversa deliberazione dell'assemblea e sarà diviso tra gli Amministratori come il Consiglio di Amministrazione stesso stabilirà.

Per ogni amministratore potrà inoltre essere prevista una indennità di fine rapporto.

Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno trascritte in apposito libro. I verbali saranno firmati da chi avrà presieduto la riunione e dal Segretario.

Art. 26) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in via

tra loro disgiunta, al Vice Presidente ed al o agli Amministratori Delegati, per questi ultimi nei limiti dei poteri ad essi conferiti, e, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 27) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e, nei limiti ed alle condizioni di cui infra, esercita altresì il controllo legale dei conti. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei sindaci effettivi.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397 e 2399 Codice Civile; per tutto il periodo in cui il Collegio Sindacale eserciterà il controllo legale dei conti tutti i Sindaci dovranno essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La perdita dei requisiti di cui all'art. 2399 codice civile determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Il controllo legale dei conti della società è affidato al collegio sindacale, il quale lo esercita:

- verificando nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificando se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli ac-

certamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;

- esprimendo con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

L'attività di controllo legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero farà ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero nel caso in cui l'Assemblea lo riterrà opportuno, il controllo legale dei conti dovrà essere affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

MODALITÀ DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

Art. 28) Le riunioni collegiali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare è necessario che:

- a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del proprio ufficio, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno;
- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi nei quali gli intervenuti potranno affluire e i numeri telefonici del luogo in cui si svolge la riunione.

Verificandosi tali condizioni, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale - che dovrà dare atto di tutto quanto previsto nelle precedenti lettere da a) a e) estremi compresi - sui libri sociali, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

BILANCIO E UTILI

Art. 29) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio, entro i termini di cui all'art. 11 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla formazione di un inventario e preparerà il bilancio secondo quanto previsto dalla legge e con criteri di oculata prudenza.

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, e fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno utilizzati in conformità delle deliberazioni che l'assemblea riterrà di prendere volta per volta su parere del Consiglio di Amministrazione. I dividendi saranno pagati presso quegli uffici che il Consiglio di Amministrazione designerà.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili, si intenderanno prescritti a favore della società.

SCIoglimento

Art. 30) Decidendo l'assemblea in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa di sciogliere la società, l'assemblea stessa determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 31) Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli art. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto agglomerato al 21-10-2016


G.R.E. GROSSISTI RIUNITI ELETTRODOMESTICI S.P.A. ...
Codice fiscale: 11582600158

di clausola compromissoria le controversie nelle quali
la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubbli-
co Ministero.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32) Per tutto quanto non è previsto esplicitamen-
te dal presente statuto, si applicheranno le disposi-
zioni del Codice Civile.

In originale firmato:


Giuseppe Calafiori Notaio (L.S.)

Allegato "C" al n. 78216/22866 di rep.

S T A T U T O

Art. 1) E' costituita una società per azioni con la denominazione

G.R.E. Grossisti Riuniti Elettrodomestici S.p.A.
in breve G.R.E. S.p.A.

Art. 2) L'attività economica di impresa che costituisce l'oggetto della Società è l'esercizio, diretto e/o indiretto anche tramite società controllate, in Italia e all'Estero, delle seguenti attività:

- a) - il commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche via internet, anche quale Commissionaria, Agente o rappresentate, di articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva, materiale accessorio, materiale elettrico e comunque tutto quanto già contenuto nelle tabelle merceologiche 12^e e 14^e del D.M. n. 375 del 4/8/1988;
- b) - ricerche, indagini di mercato, campagne pubblicitarie e promozionali per conto proprio e/o di terzi e consulenza commerciale nei settori suddetti; il tutto con esclusione di ogni attività riservata per legge agli iscritti in Albi Professionali.

La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine alle attività sociali tutte sopra indicate sub a e sub b ed anche assumere in via non prevalente, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 codice civile e senza esercizio di detta attività nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere e compiere tutte le operazioni mobiliari o immobiliari, commerciali o finanziarie utili od opportune al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti delle leggi vigenti e, in particolare, delle leggi 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1 e del D.L. 3 maggio 1991 n. 143 convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive leggi di modifica; potrà altresì compravendere anche beni futuri ed effettuare operazioni di leasing come utilizzatore diretto o come concedente attraverso società controllate e/o collegate. La Società potrà concedere fidejussioni anche gratuite, avalli e ipoteche anche a garanzia di obbligazioni di terzi; potrà chiedere, prestando le garanzie fissate dagli Istituti di Credito e/o dagli enti e/o società eroganti, mutui, antici-

pazioni e finanziamenti di ogni tipo, anche con le agevolazioni previste dalle leggi speciali.

Art. 3) La società ha sede in Milano.
Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 *ter* disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Art. 4) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ove nominato, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende essere a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla società eventuali variazioni di domicilio.

Art. 5) La durata della società è fissata fino al 30 giugno 2030 (duemilatrecenta) e potrà essere prorogata.

CAPITALE E SOCI

Art. 6) Il capitale sociale è di euro 4.350.000,00 (quattromilioni trecentocinquantamila virgola zero zero) diviso in n.ro 3.000 (tremila) azioni da euro 1.450,00 (mille quattrocentocinquanta virgola zero zero) ciascuna di valore nominale.

La società potrà ricevere dai soci finanziamenti, anche infruttiferi di interessi, e versamenti in conto capitale, con o senza obbligo di rimborso, alle condizioni previste dalle norme in vigore al momento di effettuazione di tali operazioni.

Art. 7) Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione degli azionisti anche con conferimenti in natura o crediti, ed anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni precedentemente emesse ed anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

Art. 7 bis) E' vietata la costituzione di usufrutto o di pegno sulle azioni né queste ultime possono essere oggetto di riporto. Le azioni non sono trasferibili per atti a titolo gratuito e la loro trasferibilità per atti a titolo oneroso è sottoposta a diritto di prelazione a favore degli altri Soci secondo le condizioni che seguono.

Qualora un socio intenda alienare a titolo oneroso a terzi tutte o parte delle proprie azioni e/o i diritti

di opzione spettanti alle azioni suddette, dovrà previamente farne offerta agli altri Soci secondo le disposizioni seguenti:

a) il Socio dovrà informare per iscritto del proprio intendimento il Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il valore delle azioni offerte e/o dei diritti offerti, il nominativo dell'acquirente, il prezzo richiesto e le altre condizioni di vendita. Questi ne informerà a sua volta, sempre per iscritto tutti gli altri Soci entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'offerente.

b) Gli altri Soci hanno diritto di prelazione, in proporzione della partecipazione da ciascuno di essi posseduta nella Società, per l'acquisto di tutte le azioni offerte e/o di tutti i diritti offerti.

Allo scopo, i Soci interessati all'acquisto dovranno entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente di cui alla lettera (a), significare all'offerente di voler esercitare la prelazione, specificando a quale prezzo.

c) Qualora nel termine di cui alla lettera (b) non venisse trasmessa la significazione predetta relativamente alla totalità delle azioni e/o dei diritti offerti, ossia se il diritto di prelazione non fosse esercitato da alcuno o lo fosse solo per una parte delle azioni e/o dei diritti di opzione offerti, l'offerente potrà alienarli al nominativo che avrà comunicato purché al prezzo non inferiore a quello indicato nella comunicazione di cui alla lettera (a), entro i successivi sessanta giorni.

Decorso tale ultimo termine senza che l'alienazione sia perfezionata, l'offerente - ove ritenesse di non rinunciare all'alienazione - dovrà nuovamente dare corso alla procedura di cui alle lettere che precedono.

d) Qualora, invece nel termine di cui alla lettera (b) venisse trasmessa la predetta significazione relativamente alla totalità delle azioni e/o dei diritti offerti ed il Socio offerente e/o gli altri Soci (o l'altro Socio) che abbiano esercitato il diritto di prelazione non si accordassero sul prezzo della compravendita entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera (b), il prezzo tra le parti dissenzienti sarà determinato da uno stimatore nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Milano.

Detto estimatore determinerà il prezzo delle azioni e/o i diritti d'opzione sulla base del netto patrimoniale della Società, attribuendo l'appropriato valore

di mercato alla data dell'offerta di vendita ai singoli cespiti, escluse le partecipazioni in altre società od enti il cui valore sarà quello esposto nell'ultimo bilancio sociale approvato dall'assemblea: ciò alla stregua di tutti gli opportuni dati che potranno essere forniti dalle parti e dalla Società.

L'estimatore agirà quale comune mandatario delle parti, e dovrà rendere la sua determinazione, avente natura transattiva e contrattuale, anche relativamente alle spese della procedura (fermo quanto oltre sub e) entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.

e) Il trasferimento dovrà essere effettuato contemporaneamente per tutte le azioni e/o per tutti i diritti offerti entro quindici giorni da quello in cui le parti avranno raggiunto l'accordo sul prezzo, od in cui l'estimatore avrà comunicato alle parti il prezzo da esso determinato.

Ove ciò non avvenisse per inadempimento di taluno degli esercenti la prelazione, il/i restante/i avrà/avranno facoltà di sostituirsi ad esso/i in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni.

In difetto, e comunque in ogni caso in cui nel predetto termine non seguisse il pagamento per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti, il Socio offerente avrà facoltà di alienare tutte le azioni e/o tutti i diritti offerti al nominativo che avrà comunicato purché a un prezzo non inferiore ed a condizioni di vendita non diverse da quelle - secondo il caso - su cui i Soci avranno raggiunto un nuovo accordo o da quelle indicate dall'estimatore, di cui alla lettera (d), entro i successivi sessanta giorni. In tale caso, le spese della stima saranno a carico dei soci inadempienti.

Si applica quanto previsto all'ultimo comma della lettera (c).

Ove, per converso, il trasferimento non si perfezionasse, in tutto od in parte, per inadempimento dell'offerente, gli esercenti la prelazione avranno facoltà di ottenere l'esecuzione della compravendita ovvero di recedere dalla prelazione; ma l'offerente in tale secondo caso non potrà alienare a terzi le azioni e/o i diritti già offerti e non trasferiti, né offrirli nuovamente in vendita a un terzo prima di dodici mesi, in tal caso dando corso ex novo alla procedura di cui alle lettere che precedono.

Le spese della stima saranno a carico del socio offerente nel caso di recesso degli altri Soci; e saranno suddivise a metà tra il Socio offerente, da un lato, e tutti i Soci esercenti la prelazione, dall'altro, in

caso di esecuzione della compravendita.

f) La succitata clausola di prelazione si applica anche nel caso di trasferimento di proprietà delle azioni e/o diritti che possano derivare da permuta, conferimento, dazione in pagamento o per effetto di espropriazione forzata o di procedure concorsuali. In questi ultimi casi si applicheranno il prezzo e le condizioni fissate o omologate dall'organo competente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale organo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, su richiesta della parte più diligente.

f bis) La presente clausola di prelazione non si applica in caso di trasferimento delle azioni a favore della Società e/o di altri soci.

g) Nessun trasferimento operato e nessun vincolo opposto in violazione del presente articolo avrà effetto nei confronti della Società, né potrà ottenersene l'annotazione sui libri sociali.

Art. 8) Il diritto di recesso è riconosciuto ai soci nelle sole ipotesi previste per legge e non compete in caso di proroga della società o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Nella determinazione del valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437 *ter* codice civile, gli elementi dell'attivo del bilancio alla voce "partecipazioni" non possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dall'ultimo bilancio della Società approvato dalla assemblea soci.

ASSEMBLEE

Art. 9) L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita rappresenta la totalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto obbligano tutti gli azionisti anche non presenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

Art. 10) Ciascuna azione da' diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 codice civile.

Le azioni eccedenti il 12,5% del capitale sociale facenti capo al medesimo soggetto (o a soggetti parti di un medesimo gruppo) non attribuiscono diritto di voto. Le azioni eccedenti il limite non saranno quindi computate nel quorum deliberativo, mentre il quorum costitutivo sarà calcolato tenendo conto dell'intero capitale sociale.

Art. 11) L'assemblea degli azionisti è ordinaria o straordinaria secondo la Legge. Può essere convocata ovunque in Italia, anche fuori della sede sociale. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2364 Codice Civile il bilancio potrà essere approvato nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 12) L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione, quindici giorni prima dell'assemblea, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 ore".

In deroga al disposto del comma precedente, fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento l'avviso può essere comunicato ai soci e ai sindaci, alternativamente:

- a) con telegramma o lettera raccomandata dagli stessi ricevuti almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea;
- b) con lettera semplice, fax o messaggio di posta elettronica.

In tali casi i predetti soggetti dovranno confermare per iscritto alla Società, anche con lo stesso mezzo e comunque entro la data fissata per l'adunanza, di avere ricevuto la convocazione entro il termine di cui alla precedente lettera a).

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 13) Ciascun azionista può, mediante delega scrit-

ta, farsi rappresentare all'assemblea da altro socio, ma non da terzi. Nessuno può rappresentare in assemblea più di tre azionisti.

In caso di intestazione delle azioni a società fiduciaria, regolarmente autorizzata all'esercizio della propria attività ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modifiche e integrazioni, quest'ultima potrà attribuire deleghe per la partecipazione alle assemblee dei soci solamente ad azionisti fiduciari, fermi i limiti nella raccolta delle deleghe di cui al comma precedente.

Art. 14) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato, se nominati, o - in assenza anche di questi ultimi - da persona nominata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'assemblea e la presenza del *quorum* deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito. L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche non socio; la nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 15) L'assemblea ordinaria in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente, anche per la nomina delle cariche sociali, a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione essa è, invece, regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera validamente, anche per la nomina alle cariche sociali, a maggioranza assoluta.

Sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole del 70% (settanta per cento) del capitale con diritto di voto per deliberare sulle autorizzazioni per il compimento di atti degli amministratori di cui al successivo art. 22).

Art. 16) L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione essa, invece, è regolarmente costituita validamente con la presenza di tanti soci

che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole del 70% (settanta per cento) del capitale con diritto di voto per le decisioni relative ai seguenti argomenti:

- trasformazione della Società;
- fusioni;
- scissioni;
- modifiche dello statuto concernenti il diritto di voto o di partecipazione agli utili.

Art. 17) Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale da trascrivere in apposito libro. I verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge il verbale è redatto da Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 18) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a sette, anche non soci, come sarà stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori vengono nominati per un periodo di tre esercizi e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio del terzo esercizio in cui sono in carica.

Qualora la maggioranza degli Amministratori venga a cessare dalla carica per dimissioni o per qualunque altra ragione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere immediatamente convocata, a cura del Collegio Sindacale, una assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, confermato per il resto il disposto di cui al I comma dell'art. 2386 Codice Civile.

Oltre alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ., si stabiliscono per gli amministratori i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ai sensi dell'art. 2387 cod. civ.: non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, (i) chi è socio e/o amministratore di società soggetta a procedure concorsuali; (ii) chi - in proprio e/o come amministratore di altre società o enti - risulta formalmente indagato o è stato condannato per reati di tipo bancario, commerciale, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica nonché in materia valutaria e tributaria.

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, eleggerà fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, autorizzato alle veci del Presidente e, se lo riterrà del caso uno o più Amministratori Delegati cui potrà delegare parte o tutti i suoi poteri, salvi i soli limiti di legge, ovvero un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione può pure nominare un Segretario, anche all'infuori dei suoi membri ed anche non azionista.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, può stabilire nella forma che riterrà più conveniente, gli emolumenti da corrispondere al Presidente, al o ai Vice Presidenti, al o agli Amministratori Delegati (art. 2398 codice civile III° comma).

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente, un Vice Presidente o un Amministratore Delegato lo ritenga necessario.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo, almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione di quanto per legge sia deferito alla competenza inderogabile dell'assemblea e ad eccezione delle seguenti operazioni, per le quali deve essere preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria che delibera con il *quorum* qualificato di cui al precedente art. 15, terzo comma:

- a) cessione di partecipazioni, alienazione o concessione in affitto di aziende o di rami d'azienda;
- b) esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società Trony S.r.l. e Sinergy S.r.l., limitatamente alle assemblee delle società medesime aventi ad oggetto: (i) il gradimento e/o diniego all'ingresso di nuovi soci terzi nelle società stesse; (ii) l'autorizzazione alla cessione del marchio "SINERGY SOLUZIONI & VANTAGGI"; (iii) l'autorizzazione alla cessione del marchio "TRONY";
- c) acquisto e/o alienazione di beni immobili;
- d) costituzione, modifica, alienazione e acquisto di diritti reali su beni immobili;
- e) iscrizione di ipoteche su beni immobili.

Art. 23) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono richiesti la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole palese della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Art. 24) I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto alla rifusione delle spese sostenute per l'adempimento del loro mandato. Potrà, inoltre, essere assegnato agli stessi, salvo e confermato quanto detto al precedente art. 19 ultimo comma, un emolumento annuo fissato dall'Assemblea o compensi a carattere straordinario o periodico, anche proporzionalmente agli utili.

L'emolumento fisso resterà invariato fino a nuova diversa deliberazione dell'assemblea e sarà diviso tra gli Amministratori come il Consiglio di Amministrazione stesso stabilirà.

Per ogni amministratore potrà inoltre essere prevista una indennità di fine rapporto.

Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno trascritte in apposito libro. I verbali saranno firmati da chi avrà presieduto la riunione e dal Segretario.

Art. 26) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in via tra loro disgiunta, al Vice Presidente ed al o agli Amministratori Delegati, per questi ultimi nei limiti dei poteri ad essi conferiti, e, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 27) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e, nei limiti ed alle condizioni di cui infra, esercita altresì il controllo legale dei conti. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito

da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei sindaci effettivi.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397 e 2399 Codice Civile; per tutto il periodo in cui il Collegio Sindacale eserciterà il controllo legale dei conti tutti i Sindaci dovranno essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La perdita dei requisiti di cui all'art. 2399 codice civile determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rielegibili.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Il controllo legale dei conti della società è affidato al collegio sindacale, il quale lo esercita:

- verificando nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificando se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- esprimendo con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

L'attività di controllo legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero farà ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero nel caso in cui l'Assemblea lo riterrà opportuno, il controllo legale dei conti dovrà essere affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

MODALITÀ DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

Art. 28) Le riunioni collegiali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare è necessario che:

- a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del proprio ufficio, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno;
- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi nei quali gli intervenuti potranno affluire e i numeri telefonici del luogo in cui si svolge la riunione.

Verificandosi tali condizioni, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale - che dovrà dare atto di tutto quanto previsto nelle precedenti lettere da a) a e) estremi compresi - sui libri sociali, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

BILANCIO E UTILI

Art. 29) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio, entro i termini di cui all'art. 11 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla formazione di un inventario e preparerà il bilancio secondo quanto previsto dalla legge e con criteri di oculata prudenza.

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, e fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno utilizzati in conformità delle deliberazioni che l'assemblea riterrà di prendere volta per volta su parere del Consiglio di Amministrazione. I dividendi saranno pagati presso quegli uffici

che il Consiglio di Amministrazione designerà.
I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno
in cui divennero esigibili, si intenderanno prescritti
a favore della società.

SCIoglimento

Art. 30) Decidendo l'assemblea in qualsiasi tempo e
per qualsiasi causa di sciogliere la società, l'assem-
blea stessa determinerà le modalità della liquidazione
e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 31) Le eventuali controversie che sorgessero fra
i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da
amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati)
ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sa-
ranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre
membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla ri-
chiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presiden-
te del Tribunale di Milano. I tre arbitri così nomina-
ti provvederanno a designare il Presidente.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro no-
vanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabil-
mente vincolativo per le parti, come arbitro irritua-
le, con dispensa da ogni formalità di procedura ed an-
che dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli art.
35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le
eventuali modalità di ripartizione del costo dell'ar-
bitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o
di clausola compromissoria le controversie nelle quali
la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubbli-
co Ministero.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32) Per tutto quanto non è previsto esplicitamen-
te dal presente statuto, si applicheranno le disposi-
zioni del Codice Civile.

In originale firmato:



Giuseppe Calafiori Notaio (L.S.)